

Fisco

DS6901 Ires premiale, DS6901

vantaggi misurati
sul costo
degli investimenti

Luca Gaiani

Ires premiale, vantaggi misurati sul costo degli investimenti



Per il cumulo con i crediti 4.0 e 5.0 va chiarito come calcolare l'importo da assumere quale limite di risparmio Ires

Agevolazioni/1

Il tetto all'imponibile introdotto dal Dm attuativo

Da specificare se il parametro è il minimo o quanto realizzato

Luca Gaiani

Ires premiale, il beneficio fiscale derivante dalla riduzione di aliquota non può eccedere il costo degli investimenti rilevanti. Il Dm di attuazione introduce un tetto all'imponibile 2025 che usufruisce dell'aliquota del 20%, correlandolo al volume degli investimenti in beni 4.0 o 5.0 effettuati per entrare nel regime. Da chiarire se l'importo da considerare nel conteggio sia quello minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello, se superiore, effettivamente realizzato. Dubbi anche sul calcolo del costo rimasto a carico dell'impresa in presenza di crediti di imposta sugli stessi beni.

Agevolazione sull'imponibile

Il meccanismo dell'Ires premiale, quale risulta dalla norma primaria (commi 436 e seguenti della legge 207/2024), prevede che, una volta superate le tre condizioni di accesso (utile a riserva, investimenti minimi e incremento occupazionale), la società applichi all'intero imponibile Ires

del 2025 (modello redditi 2026) l'aliquota del 20%. La legge, cioè, non collega in alcun modo l'importo dell'agevolazione (il 4% di risparmio fiscale sull'imponibile) agli importi che sono alla base delle condizioni di accesso. Potrebbe così accadere che, accantonando utili e facendo investimenti anche per poche decine di migliaia di euro (oltre che assumendo un solo nuovo dipendente a tempo indeterminato), la società abbatta del 4% il tax rate sull'intero reddito 2025, anche per decine o centinaia di milioni.

Per evitare questo effetto indesiderato che poteva impattare in modo anomalo sul gettito erariale, l'articolo 12 del decreto Mef dell'8 agosto 2025 stabilisce che l'importo del beneficio fiscale, pari al 4% dell'imponibile Ires agevolato, non può eccedere il costo sostenuto e rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti in base all'articolo 5.

Calcolo del tetto da chiarire

In pratica, supponendo che l'imponibile Ires 2025 sia pari a 10 milioni di euro, con un beneficio fiscale da Ires premiale (teorico) di 400mila euro, se gli investimenti rilevanti ammontano a 300mila euro, l'aliquota agevolata si applicherà limitatamente a 7,5 milioni (pari a 300mila diviso 0,04), mentre la restante parte del reddito (2,5 milioni) sosterà il 24 per cento.

La disposizione, che non forma oggetto di particolari istruzioni nella relazione ministeriale, solleva qualche dubbio applicativo. In primo luogo, ci si chiede se il costo degli investimenti rilevanti (che l'articolo 1 del Dm definisce solo con riferimento alle loro caratteristiche e non al

loro ammontare) da considerare sia quello minimo previsto dall'articolo 5 del Dm quale condizione di accesso, oppure se, in presenza di investimenti 4.0 o 5.0 di ammontare superiore alla soglia, quello effettivamente realizzato. In questo secondo caso, andrà chiarito come far risultare il costo sostenuto e l'estensione anche a questa parte di investimenti sopra soglia del vincolo di mantenimento fino al quinto esercizio successivo («periodo di sorveglianza»).

Crediti di imposta

Un ulteriore aspetto riguarda la possibile coesistenza di Ires premiale e crediti di imposta 4.0 o 5.0. L'articolo 12 del Dm ribadisce la cumulabilità tra le due agevolazioni, ma non precisa se il costo da assumere quale tetto del risparmio Ires vada calcolato al lordo o al netto di tale credito, che costituisce contabilmente un contributo in conto impianti non soggetto a imposta.

Ai fini del superamento della condizione di accesso (e dunque del maggiore tra i tre parametri indicati nell'articolo 5, comma 5, del Dm), il costo rilevante dovrebbe sempre determinarsi al lordo dei contributi in conto impianti (e dunque anche dei citati tax credit), come già stabilito per precedenti agevolazioni (circolare 4/E/2017), ma non è chiaro se



lo stesso criterio si estenda anche al calcolo del tetto massimo all'agevolazione introdotto dall'articolo 12 (concetto di «costo rimasto a carico»).

Tornando all'esempio sopra formulato, dovrà essere stabilito se, in presenza di un credito 4.0 del 20%, pari a 60mila euro, il costo «rimasto a carico» sia da intendere pari a 300mila (lordo) o a 240mila euro (netto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA